

## **Condizioni generali di acquisto** (Version of June 2020)

### **1. Validità delle Condizioni Generali di acquisto**

1.1 Le presenti Condizioni Generali di acquisto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordine e regolano tutti gli acquisti effettuati ed i relativi ordini comunque trasmessi dalla EVONIK ITALIA al Fornitore. Esse prevalgono su qualsiasi altra intesa o condizione tra le parti e specificatamente sull'offerta e sulle condizioni di vendita del Fornitore. Eventuali deroghe alle stesse potranno essere apportate solo se espressamente specificate nell'ordine stesso.

1.2 L'accettazione dell'ordine implica l'accettazione delle condizioni particolari riportate nell'ordine nonché delle presenti Condizioni Generali di acquisto e di tutte le disposizioni, tabelle, dati, specifiche e disegni citati e/o allegati all'ordine stesso oltretutto l'annullamento di tutte le condizioni di vendita del Fornitore.

1.3 Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi alla presente fornitura saranno accettati dalla EVONIK ITALIA soltanto se riporteranno numero e data dell'ordine.

### **2. Ispezioni e controlli**

La EVONIK ITALIA avrà la facoltà di far visitare da propri incaricati, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, gli stabilimenti del Fornitore nonché quelli di eventuali fornitori dello stesso, al fine di verificare il regolare svolgimento della fornitura nonché controllare che la fornitura sia rispondente a quanto convenuto e da ciò non deriverà alla EVONIK ITALIA alcuna responsabilità o addebito.

### **3. Termini di consegna, penali e proroghe**

3.1 La consegna si intende eseguita con l'accettazione da parte di EVONIK ITALIA della fornitura. Detta accettazione avverrà in seguito all'esito positivo dei controlli, collaudi, prove ed ulteriori adempimenti eventualmente previsti nell'ordine.

I termini di consegna indicati nell'ordine si intendono tassativi ed essenziali e la consegna si intende eseguita con la ricezione di tutta la documentazione necessaria. Sono perciò da escludersi oltre ai ritardi anche gli anticipi rispetto alle date programmate, se non esplicitamente concordato. La EVONIK ITALIA si riserva il diritto di rifiutare la fornitura e risolvere l'ordine in caso di ritardi di consegna gravi o comunque tali da pregiudicare l'utilizzo della fornitura stessa per i fini cui è destinata. Per ritardo grave si intende un ritardo superiore a quello corrispondente all'applicazione del massimo della penale.

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna stabiliti nell'ordine, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale alla EVONIK ITALIA, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'importo della penale è stabilito nell'ordine e il calcolo della penale sarà fatto secondo la percentuale indicata nell'ordine od in eventuali successivi addendum, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana. L'importo totale della penale non potrà in ogni caso eccedere il valore massimo del dieci per cento (10%) dell'importo totale dell'ordine o di eventuali successivi addendum.

3.2 Nel caso in cui al Fornitore vengano applicate penali, la EVONIK ITALIA potrà detrarre i relativi importi dalle somme ancora dovute al Fornitore. Qualora le somme ancora dovute al Fornitore siano inferiori all'ammontare della penale, il Fornitore si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti entro 30 gg. dalla data della comunicazione della EVONIK ITALIA.

3.3 La EVONIK ITALIA potrà accordare al Fornitore proroghe nei termini di consegna, in conformità a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, unicamente a seguito di: varianti a fornitura, sospensione nell'esecuzione della fornitura, eventi di forza maggiore.

### **4. Quantitativi ed imballaggio**

4.1 I quantitativi indicati nell'ordine devono essere scrupolosamente rispettati; eccedenze oltre le tolleranze eventualmente previste verranno restituite a rischio e spese del Fornitore senza obbligo di preavviso. Tutte le spese per restituzioni, sostituzioni, modifiche o riparazioni che si rendessero necessarie durante il periodo di garanzia saranno a carico del Fornitore, fatti salvi i diritti di EVONIK ITALIA per eventuali danni imputabili al Fornitore. La EVONIK ITALIA riconoscerà soltanto i pesi accertati dalle ferrovie italiane o da una pesa pubblica.

4.2 L'imballaggio dovrà essere idoneo ed in regola con le prescrizioni di legge ed appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.

### **5. Spedizioni - modalità delle stesse - rischio trasporto**

5.1 Tutte le merci dovranno essere sempre accompagnate da documenti di trasporto, i quali sono considerati essenziali per il perfezionamento dell'ordine di acquisto. Ogni documento di trasporto si riferirà alle merci di

un solo ordine e dovrà riportare tutti i riferimenti indicati nella clausola 1 nonché, quando indicati nell'ordine, i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche tratte dall'ordine stesso. In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattasi di consegna a saldo oppure in conto, in caso di sostituzione di scarto o di restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili circostanze dovranno essere citate con gli estremi del documento originario della EVONIK ITALIA.

5.2 Il Fornitore si impegna a consegnare a EVONIK ITALIA, nei casi previsti dalla legge, la documentazione attestante la conformità del materiale fornito alle disposizioni di legge, le istruzioni d'uso, le informazioni sui rischi e sui pericoli e quant'altro previsto alle norme a carico del Fornitore ai sensi del D.Lgs. 626/94, del DPR 459/96, DPR 547/55 e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, al fine di consentire alla EVONIK ITALIA una corretta gestione di quanto in fornitura ai fini della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della salute dei lavoratori nonché della tutela dell'ambiente. La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra darà diritto alla EVONIK ITALIA di respingere la merce.

5.3 Il trasporto, salvo diversa pattuizione scritta indicata nell'ordine, dovrà avvenire franco destinazione indicata dalla EVONIK ITALIA al momento della stipula del contratto.

La merce è venduta sulla base delle quantità risultanti dai documenti di trasporto e il destinatario non risponde della mancanza di quantità o peso né delle rotture od avarie verificatesi durante il trasporto.

La proprietà della merce fornita si intende trasferita alla EVONIK ITALIA a partire dal momento dell'accettazione della merce stessa da parte della EVONIK ITALIA e ciò a prescindere dalla consegna della stessa.

5.4 Il Fornitore si impegna a mantenere operativo un sistema di gestione qualità che sia, a titolo esemplificativo, conforme con le certificazioni ISO 9001 e/o ISO 14001. EVONIK ITALIA ha facoltà di valutare il sistema di gestione qualità del Fornitore tramite audit esterni, di comune accordo ed in coordinamento con il Fornitore stesso. Con riferimento a prodotti e servizi relativi all'ambito energetico, l'audit potrà essere effettuato fino ad un certo limite con riferimento alle prestazioni energetiche di tali prodotti o servizi.

## **6. Garanzie**

6.1 Il Fornitore garantisce la perfetta rispondenza della fornitura a tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell'ordine. Egli inoltre garantisce che la fornitura è esente da vizi e/o difetti di qualunque tipo, occulti o palesi, e che le lavorazioni sono state eseguite in piena conformità alle applicabili relative leggi, norme e specifiche. Il Fornitore inoltre garantisce la qualità della fornitura, dei componenti e delle apparecchiature, l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché il raggiungimento delle prestazioni ed il buon funzionamento in esercizio nel rispetto dei requisiti previsti nell'ordine. La fornitura dovrà esser predisposta secondo le migliori regole della tecnica. EVONIK ITALIA si riserva di denunciare i vizi e i difetti di qualità: se occulti, entro quindici (15) gg. dalla loro scoperta, se apparenti entro quindici (15) gg. dalla consegna.

6.2 Il Fornitore assume a proprio carico ogni costo ed onere che dovesse incontrare nell'espletamento delle proprie obbligazioni per garantire l'esecuzione della fornitura in conformità alle prescrizioni dell'ordine. Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri finanziari, operativi, esecutivi, per risolvere eventuali situazioni di criticità generate dal vizio e/o difetto della fornitura.

6.3 Salvo diversa disposizione prevista nell'ordine, il periodo di garanzia avrà durata di 12 mesi dall'entrata in esercizio del materiale fornito.

6.4 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a rispettare quanto previsto dal Codice dell'Ambiente e da ogni altra legge o provvedimento vigente in materia di tutela ambientale.

## **7. Prezzi**

I prezzi indicati si intendono fissi ed invariabili fino a completa evasione della fornitura, salvo quanto diversamente disposto nell'ordine, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali incidano comunque sui costi; resta pertanto espressamente esclusa l'applicazione degli artt. 1467 e 1664 codice civile.

## **8. Fatture e pagamenti**

8.1 Le fatture originali dovranno essere intestate ed indirizzate come indicato nell'ordine.

Ogni fattura dovrà riportare tutti le indicazioni di cui alla clausola 1, fare riferimento al documento di trasporto ed indicare nella stessa su parziale, nella fattura dovrà essere indicato se trattasi di consegna a saldo o in conto. Le fatture che non risulteranno conformi alle suddette disposizioni potranno essere respinte dalla EVONIK ITALIA e tutte le conseguenti spese saranno a carico del Fornitore.

Le modalità ed i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nell'ordine ed in nessun caso saranno accettate tratte o addebiti a carico della EVONIK ITALIA non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.

8.2 Dando corso all'ordine il Fornitore dichiara di accettare, in deroga ad eventuali difformi norme di legge, che in caso di ritardato pagamento per periodi superiori a 30 giorni dalla scadenza della fattura, il tasso di

interessi di mora sia fissato nell'Euribor a 3 mesi maggiorato di 1 punto. Dichiara altresì di accettare che il ritardato pagamento per periodi inferiori a 30 giorni non darà luogo alla liquidazione di alcun interesse di mora.

#### **9. Legge applicabile e foro competente**

Il rapporto di fornitura sarà regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona (CR).

#### **10. Privacy**

Ciascuna delle parti si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche che agiscono per conto dell'altra parte e dei quali vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e delle attività ad esso attinenti e susseguenti, conformemente al Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche per quanto attiene alla tutela dei dati personali.

#### **11. D.Lgs. 231/01 – Decreto legislativo 159/2001**

11.1 Il Fornitore dichiara di non essere incorso in alcuna violazione che possa determinare una sua responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte dell'autorità competente a tal riguardo. Il Fornitore dichiara di essere edotto del fatto che Evonik ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 ("Modello Organizzativo"), e, nell'ambito di tale Modello, un proprio codice etico ("Codice Etico di Evonik") che il Fornitore dichiara di aver ricevuto e di accettare quale parte integrante del presente contratto.

11.2 Il Fornitore, pertanto, si impegna ad operare in maniera conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa e dalle regole di condotta del Codice Etico di Evonik e a non porre in essere - ed a far sì che i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere - alcuna condotta che possa determinare una responsabilità ai sensi del D.Lgs.231/01, sia essa a favore della Società o di terzi. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, Evonik potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito.

11.3 Il Fornitore dichiara e garantisce il rispetto della normativa prevista dal Decreto Legislativo 159/2001 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136") e suoi successivi emendamenti. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, Evonik potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito.

#### **12. Subfornitura**

L'affidamento dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto ad un sub-fornitore potrà avvenire solo in presenza del consenso scritto di EVONIK ITALIA. Tale consenso potrà essere rifiutato solo in presenza di ragioni oggettive quali, ad esempio, il mancato rispetto delle norme dettate in tema di sicurezza. L'eventuale sub-fornitore sarà in ogni caso soggetto alle stesse obbligazioni nascenti dal presente contratto ed il Fornitore si obbliga espressamente a garantire il rispetto di tali obbligazioni anche da parte degli eventuali sub-fornitori.

#### **13. Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. EVONIK ITALIA ha, inoltre, facoltà di risolvere il presente contratto qualora il Fornitore venga dichiarato fallito o sia ammesso a concordato preventivo o sia comunque sottoposto a qualsiasi altra procedura concorsuale, volontaria o coattiva.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le seguenti clausole: 3. Termini di consegna, penali e proroghe; 8. Fatture e pagamenti; 9. Legge applicabile e foro competente; 11. D.Lgs. 231/01 – Decreto legislativo 159/2001; 12. Subfornitura; 13. Clausola risolutiva espressa.